

Bruxelles, 28 maggio 2026
(OR. en)

9804/26

AGRI 431
AGRIORG 75
AGRIFIN 106
AGRILEG 140

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3331 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.5.2026 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti di anticipi per gli interventi nel settore vitivinicolo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3331 final.

All.: C(2026) 3331 final



Bruxelles, 28.5.2026
C(2026) 3331 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.5.2026

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti di anticipi per gli interventi nel settore vitivinicolo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione è stato pubblicato il 31 gennaio 2022 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Il settore vitivinicolo sta attraversando una situazione di mercato difficile in diversi Stati membri che interessa, in particolare, alcuni segmenti di mercato (vini rossi/rosati). Durante i negoziati sulla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di aumentare dall'80 % al 90 % l'aliquota massima della spesa prevista per gli interventi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 che possono essere pagati in anticipo ai beneficiari, al fine di aumentare il ricorso a tali misure e interventi necessari, agevolandone il finanziamento da parte dei beneficiari.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO DELEGATO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 27 Stati membri, si sono svolte in sede di gruppo di esperti istituito a norma del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare nel corso della riunione del 27 marzo 2026. La riunione ha consentito una presentazione delle idee della Commissione sull'ambito di applicazione dell'atto delegato e sulle necessarie modifiche dell'articolo 15 bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione nonché uno scambio di opinioni con gli esperti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica l'articolo 15 bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.5.2026

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti di anticipi per gli interventi nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013¹, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione² integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- (2) Il settore vitivinicolo si trova attualmente ad affrontare una notevole volatilità del mercato in diversi Stati membri; i segmenti di mercato maggiormente colpiti sono i vini rossi e rosati. Tale situazione è stata riconosciuta nel compromesso politico raggiunto dalle tre istituzioni dell'Unione durante i negoziati legislativi sulla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose³. Al fine pertanto di migliorare l'efficacia dell'attuazione dei nuovi interventi settoriali inclusi in tale proposta e di agevolare l'attuazione degli interventi settoriali nel settore vitivinicolo nell'ambito dei piani strategici della PAC, l'articolo 15 bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 dovrebbe essere modificato per aumentare dall'80 % al 90 % l'aliquota massima della spesa prevista per gli interventi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 che possono essere pagati in anticipo ai beneficiari. Detta modifica mira a migliorare il pagamento degli anticipi per gli interventi nel settore vitivinicolo e ad aumentare il ricorso a tali misure e interventi necessari, agevolandone il finanziamento da parte dei beneficiari.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127.

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

³ COM(2025) 137 final.

- (4) Onde consentire agli Stati membri di applicare l'aliquota maggiorata relativa al pagamento degli anticipi per gli interventi da attuare prima del nuovo raccolto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127

All'articolo 15 bis del regolamento delegato (UE) 2022/127, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento degli anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l'80 % del contributo finanziario dell'Unione ai costi stimati per gli interventi di cui agli articoli 47, 55, 61, 64 e 67 del regolamento (UE) 2021/2115.

Il pagamento degli anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera il 90 % del contributo finanziario dell'Unione ai costi stimati per gli interventi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.5.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN